



Città di Imola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 DEL 25/03/2021

OGGETTO : DEFINIZIONE ALIQUOTE 2021 DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160). CONFERMA ALIQUOTE IMU 2020.

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 09:00, su convocazione disposta ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Comunale, in modalità a distanza mediante video conferenza in conformità alle disposizioni approvate con decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1622 del 19/10/2020, si è riunito il Consiglio Comunale nella in adunanza ordinaria.

All'appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	PRES	ASS
PANIERI MARCO	X	
VISANI ROBERTO	X	
LAFFI LISA	X	
DEGLI ESPOSTI FRANCESCA	X	
SORBELLO CHIARA	X	
MANARESI SONIA	X	
RICCI CECILIA	X	
TROTTA MARIA LORENA	X	
GUALANDI BRUNA	X	
PAGLIARDINI MIRELLA	X	
BARBIERI DALIA	X	
MAMBELLI JURI	X	

DE VEREDICIS ANNA PIA		X
USSIA ANTONIO	X	
MANARA ALAN	X	
SAMACHINI FILIPPO	X	
MARCHETTI DANIELE	X	
CARAPIA SIMONE	X	
BUGANI SERENA	X	
SANGIORGI RICCARDO		X
CHIARINI REBECCA	X	
VACCHI NICOLAS	X	
MERLI MARIA TERESA	X	
VELLA MARINELLA	X	
ROI EZIO	X	

Totale presenti: 23 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta mediante collegamento in video conferenza il Segretario Generale Simonetta D'Amore.

Presiede il Consigliere Roberto Visani nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il quale, constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Scrutatori: non nominati

All'appello erano presenti n. 23 Consiglieri/e Comunali, come da frontino.

Durante la trattazione dell'oggetto n. 1 prima della sospensione dei lavori non si è svolto alcun movimento.

Alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale, dopo la pausa, come risulta dal 2° appello nominale, sono presenti n. 23 Consiglieri Comunali. Risulta assente rispetto al 1° appello nominale, di cui al frontino, la Cons. Laffi L. e presente il Cons. Sangiorgi R.

Presenti n. 23

Durante la trattazione congiunta degli oggetti dal n. 2 al n. 20 si è svolto il seguente movimento:

Entra: Cons. De Veredicis A.P.

Presenti n. 24

_____ · _____ · _____

Ed in prosecuzione di adunanza,

il Presidente del Consiglio Visani R., considerato che nell'ambito della trattazione dell'oggetto iscritto al punto n. 1 relativo a "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 - ART. 170 COMMA 1 D.LGS. 267/2000" E "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)" sono state congiuntamente discusse anche le proposte di delibere collegate al Bilancio iscritte ai punti nn. 21, 22 e 23 dell'O.d.G. (cfr. verbale di deliberazione n. 63 del 25/03/2021),

dispone l'avvio della votazione del punto iscritto al n. 21 dell'O.d.G., relativo a "DEFINIZIONE ALIQUOTE 2021 DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160). CONFERMA ALIQUOTE IMU 2020", esaminato dalla competente Commissione n. 1 "Bilancio Preventivo, Rendiconto del Comune, Istituzioni, Aziende Speciali, Consorzi e Società o Enti e gli altri organismi a prevalente capitale pubblico locale al quale il Comune partecipa, escluso l'ASP, Patrimonio" nelle sedute del 2 e 5 marzo 2021.

Pone, quindi, in votazione palese il seguente atto deliberativo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 228 del 30/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

PRESO ATTO del provvedimento NCI prot. n. 980 del 30.12.2020 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

RICHIAMATA la deliberazione di questo Comune assunta con atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 126 del 7.5.2020 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 1 commi da 739 a 783e ss. della legge 27

dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) di disciplina della nuova Imposta Municipale propria (IMU);

VISTA la Risoluzione Ministeriale 1/DF del Ministero Economia e Finanza (MEF)-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1 commi 756, 757 e 767 della legge n. 160/2019;

RILEVATO che, in relazione a quanto chiarito dal MEF con la predetta risoluzione ministeriale n. 1/2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021;

PRESO ATTO che, alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757 per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione al MEF, l'inserimento nell'apposito portale del federalismo fiscale, ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ATTESO tuttavia che alla data odierna il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160/2019 non è stato approvato e che pertanto la presente deliberazione viene adottata riservandosi di verificare, alla luce dell'emanando decreto, la coerenza con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del medesimo comma 753, art. 1, Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, così come previsto anche dalle norme relative alle annualità precedenti;

RICHIAMATO il comma 748 dell'art. 1 della sopra richiamata legge 160/2019, legge di stabilità 2020, che definisce assoggettate ad IMU le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9;

VISTI i disposti dei commi seguenti dell'art. 1 della L.160/2019:

- comma 748: aliquota base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta IMU, quindi quelle "di lusso", classificate catastalmente in A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,5%, con possibilità per i Comuni di aumentarla di 0,1% o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750: aliquota base per i fabbricati rurali strumentali (art.9 c. 3-bis DL 557/1993) nella misura dello 0,1%, con possibilità per i Comuni di diminuirla fino all'azzeramento della stessa;
- comma 751: aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, pari allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla sino al 0,25% o di diminuirla sino all'azzeramento, già esenti *ex lege* fino al 31.12.2019;
- comma 753: aliquota base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino al limite dello 0,76% (quota Stato);
- comma 754: aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;

RITENUTO di definire le **aliquote IMU 2021**, confermando quelle vigenti nel **2020** già indicate al punto 1 del dispositivo di cui alla deliberazione commissariale n. 126 del 07/05/2020;

RITENUTO altresì di azzerare le aliquote **IMU 2021** previste per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, – art. 1 comma 751 L. n. 160/2019 – e di azzerare **l'aliquota base IMU 2021** prevista per i fabbricati rurali strumentali (art. 9 c. 3-bis DL 557/1993) – art. 1 comma 750 L. 160/2019, e di definire pertanto le seguenti aliquote:

- l'aliquota ordinaria ai fini **IMU** nella misura del **10 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- aliquota massima IMU del **10,6 per mille** per gli immobili di categoria A (escluso A10) sfitti o a disposizione, possibilità, peraltro, disciplinata all'art. 1, comma 754 legge 160/2019, nonché per gli immobili di categoria A (escluso A10) locati a libero mercato e per tutti gli immobili concessi in uso a terzi o a parenti/familiari, anche se residenti, non ricompresi il genitore/figlio/fratello/sorella;
- aliquota agevolata IMU al **9,6 per mille** ai proprietari che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, prevista al comma 760 art. 1 legge 160/2019;
- aliquota **agevolata IMU al 9,4 per mille** ai proprietari che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in **comodato gratuito** a parenti in linea retta: genitore/figlio/fratello/sorella. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- **aliquota massima IMU del 6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del Regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**, come indicata all'art. 1 comma 748 L. 160/2019;
- aliquota **agevolata IMU al 4 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer, che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di € 200,00 di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 1 comma 749 legge 160/2019);
- aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** a tutti i terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli che beneficiano di esenzione IMU dal 2016: terreni di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/92 - riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93 – e terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti

nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione) e **per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità** ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1 risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013. In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata dal contribuente ed entro il termine di pagamento della prima rata, (della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche;

RICHIAMATA l'aliquota agevolata al 9,6 per mille di cui sopra specifica per immobili **locati a canone concordato** (art. 1 comma 760 legge 160/2019), e considerato che l'abbattimento del 25 % è applicato a tale aliquota, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, pena decadenza (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata);

RICHIAMATA altresì l'aliquota agevolata al 9,4 per mille di cui sopra e considerato che è applicabile dal contribuente che provveda a rendere comunicazione all'ufficio Tributi entro il termine di pagamento della prima rata (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata), all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato. Tale aliquota, per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal comma 747 lett. C) art. 1 legge 160/2019, è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni e con i requisiti di legge;

VISTO l'art. 52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

CONSIDERATO che tali aliquote IMU rispettano i limiti di legge, in aumento e in diminuzione previsti dalla legge di stabilità 2020, ai commi sopra indicati, determinando l'entrata stimata nel progetto di bilancio 2021 -2023 annualità 2021 pari a circa € 14.800.000,00, per imposta IMU 2021 (al netto dell'alimentazione del comune al F.S.C.);

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento" nonché il Decreto Ministero dell'interno 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021" - G.U. Serie Generale n.13 del 18-01-2021";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato Dott.ssa Claudia Paporazzi e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario, come allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di **confermare**, con decorrenza **1/1/2021**, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, in coerenza con quanto stabilito dai commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n°160 e dei commi 756, 757 e 767, della stessa legge n°160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché dei chiarimenti forniti dalla risoluzione ministeriale n°1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019, le aliquote IMU 2020 già approvate con Atto del commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 126 del 7.5.2020 e che si riportano come segue:

a) aliquota ordinaria ai fini **IMU** nella misura del **10 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) aliquota massima IMU del **10,6 per mille** per gli immobili di categoria A (escluso A10) sfitti o a disposizione, possibilità, peraltro, disciplinata all'art. 1, comma 754 legge 160/2019, nonché per gli immobili di categoria A (escluso A10) locati a libero mercato e per tutti gli immobili concessi in uso a terzi o a parenti/familiari, anche se residenti, non ricompresi in genitore/figlio/fratello/sorella

c) aliquota agevolata IMU al **9,6 per mille** ai proprietari che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata;

d) aliquota **agevolata IMU** al **9,4 per mille** ai proprietari che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in **comodato gratuito** a parenti in linea retta: genitore/figlio/fratello/sorella. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

e) **aliquota massima IMU del 6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del Regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**, come indicata all'art. 1 comma 748 L. 160/2019;

f) aliquota **agevolata IMU al 4 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer, che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di € 200,00 di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 1 comma 749 legge 160/2019);

g) aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** a tutti i terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli che beneficiano di esenzione IMU dal 2016: terreni di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/92 - riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93 – e terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione) e **per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità** ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1 risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013. In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata dal contribuente ed entro il termine di pagamento della prima rata, (della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche;

h) aliquota pari a zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750 della legge 27.12.2019, n. 160;

i) aliquota pari a zero per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 751 della legge 27.12.2019, n. 160;

2) di precisare che, con riferimento **all'aliquota agevolata** di cui al punto 1, lett. c) specifica per immobili **locati a canone concordato** (art. 1 comma 760 legge 160/2019), l'abbattimento del 25% è applicato all'aliquota di cui sopra, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione che venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, pena decadenza (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata);

3) di precisare, con riferimento **all'aliquota agevolata** di cui al punto 1, lett. d), che è applicabile dal contribuente che provveda a rendere all'ufficio Tributi entro il termine di pagamento della prima rata, pena decadenza (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata), comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato. Tale aliquota, per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal comma 747 lett. C) art. 1 legge 160/2019, è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni e con i requisiti di legge;

4) di incaricare l'ufficio Tributi – Servizio Associato di provvedere per l'anno 2021 e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, così come stabilito dall'art.13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n.201, convertito nella Legge 214/2011, nonché di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

5) di riservarsi, qualora venga approvato il decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019 di disciplina delle aliquote IMU, la verifica di coerenza delle aliquote stesse con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

6) di dare atto che ai sensi del comma 767, art.1, L. n. 160/2019, la presente delibera acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Il Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore effettua l'appello nominale accertando a video l'identità dei presenti, per l'approvazione della proposta di deliberazione e, con separata espressione di voto, per l'immediata eseguibilità della stessa, richiesta in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023:

La votazione con voti palesi mediante affermazione vocale – audio, ha dato i seguenti risultati:

- per l'approvazione della proposta di deliberazione:

presenti e votanti	n. 24	
favorevoli	n. 15	(Gruppi: Partito Democratico, Imola Corre, Imola Coraggiosa Progressista Ecologista)
contrari	n. 8	(Gruppi: Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle)
astenuti	n. 1	(Gruppo: Lista Civica Cappello Sindaca)

Il Presidente del Consiglio proclama il seguente esito: il Consiglio Comunale approva

- per l'immediata eseguibilità della stessa:

presenti e votanti	n. 24	
favorevoli	n. 15	(Gruppi: Partito Democratico, Imola Corre, Imola Coraggiosa Progressista Ecologista)
contrari	n. 8	(Gruppi: Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle)
astenuti	n. 1	(Gruppo: Lista Civica Cappello Sindaca)

Il Presidente dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

(Gli interventi sono trascritti in allegato alla deliberazione C.C. n. 63/2021 e in allegato alla presente come risultanti nel file audio di registrazione della videoconferenza tenuta con apposito sistema telematico)

Del che si è redatto il presente verbale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Roberto Visani

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)